

- 2) La decisione di esecuzione C(2012) 4391 final della Commissione, del 2 luglio 2012, che autorizza l'erogazione di pagamenti diretti nazionali complementari in Lituania per il 2012, è invalida, mentre l'esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità degli articoli 10, paragrafo 1, in fine, e 132, paragrafo 2, ultimo comma, in fine, del regolamento n. 73/2009.
- 3) L'esame di dette questioni non ha rivelato nessun elemento che possa inficiare la validità dell'articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009, nella versione rettificata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2010.
- 4) Il significato del termine «dydis», utilizzato nella versione in lingua lituana dell'articolo 1 quater, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, che è stato inserito nel regolamento dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, è identico a quello del termine «lygis», utilizzato nella versione in lingua lituana dell'articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 73/2009.

(¹) GU C 142 del 12.5.2014.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Koblenz — Germania) — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau in der Pfalz

(Causa C-115/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Direttiva 96/71/CE — Articolo 3, paragrafo 1 — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 26 — Appalti pubblici — Servizi postali — Normativa di un ente regionale di uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare un salario minimo al personale che effettua le prestazioni oggetto dell'appalto pubblico)

(2016/C 016/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Koblenz

Parti

Ricorrente: RegioPost GmbH & Co. KG

Convenuto: Stadt Landau in der Pfalz

con l'intervento di: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG

Dispositivo

- 1) *L'articolo 26 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato.*

- 2) *L'articolo 26 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l'esclusione, dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, degli offerenti e dei loro subappaltatori che si rifiutino di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato.*

⁽¹⁾ GU C 175 del 10.6.2014.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 novembre 2015 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-121/14) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 1316/2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa — Progetti d'interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro — Approvazione da parte di detto Stato — Prolungamento di un corridoio ferroviario merci — Base giuridica — Articoli 171 TFUE e 172, secondo comma, TFUE)

(2016/C 016/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Holt e L. Christie, agenti, assistiti da D.J. Rhee, Barrister)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e M. Sammut, agenti, Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: Z. Kupčová e E. Chatziioakeimidou, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda e J. Hottiaux, agenti)

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*